

Vacche nutrici e sostegno accoppiato: la comunicazione tardiva degli eventi riproduttivi è un'inadempienza e non beneficia della tolleranza dei 25 giorni

Corte di giustizia UE, Sez. VIII 22 ottobre 2026, in causa C-431/25 [Dérkei] - Fenger, pres. ed est.; Biondi, avv. gen. - Agrárminiszter c. UZ.

Agricoltura e foreste – Politica agricola comune – Regimi di sostegno diretto – Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 – Articolo 53, paragrafi 1 e 4 – Domanda di sostegno accoppiato connesso alla produzione per detenzione di vacche nutrici – Condizioni per la concessione del sostegno – Sistema integrato di gestione e di controllo – Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 – Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2 – Nozione di “inadempienza” – Comunicazione degli eventi riproduttivi dopo il 31 dicembre dell’anno interessato – Articolo 13, paragrafo 1 – Presentazione tardiva – Articolo 30, paragrafo 3 – Riduzione del sostegno accoppiato in caso di animali non accertati – Articolo 30, paragrafo 4, lettera e) – Eccezioni – Articolo 31 – Sanzioni amministrative.

(Omissis)

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/707 della Commissione, del 28 febbraio 2018 (GU 2018, L 119, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento delegato n. 639/2014»), nonché dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punti 2 e 5, dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’articolo 30, paragrafo 4, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU 2014, L 181, pag. 48, e rettifica in GU 2015, L 209, pag. 48), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/841 della Commissione, del 19 febbraio 2021 (GU 2021, L 186, pag. 12) (in prosieguo: il «regolamento delegato n. 640/2014»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra UZ e l’Agrárminiszter (Ministro dell’Agricoltura, Ungheria) relativamente al rifiuto di concedere aiuti alla detenzione di vacche nutrici opposto da quest’ultimo a UZ.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento (UE) n. 1306/2013

3 L’articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549, e rettifica in GU 2016, L 130, pag. 13), così prevede:

«1. In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e di controllo (“sistema integrato”).

2. Il sistema integrato si applica ai regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608), come modificato dal regolamento (UE) 2021/1017 della Commissione, del 15 aprile 2021 (GU 2021, L 224, pag. 1) (in prosieguo: il “regolamento n. 1307/2013”)] (...).

Regolamento n. 1307/2013

4 Il regolamento n. 1307/2013 comprende un titolo IV, intitolato «Sostegno accoppiato», nel quale figura un capo 1, intitolato «Sostegno accoppiato facoltativo», che contiene l’articolo 52, intitolato «Norme generali», il quale così prevede:

«1. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere un sostegno accoppiato agli agricoltori alle condizioni previste dal presente capo (in prosieguo nel presente capo “sostegno accoppiato”).

(...)

6. Il sostegno accoppiato è un regime inteso a limitare la produzione che assume la forma di un pagamento annuo sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi e rispetta massimali finanziari che sono stabiliti dagli Stati membri per ciascuna misura e comunicati alla Commissione [europea].



(...)

9. Per garantire un uso efficiente e mirato dei fondi dell'Unione [europea] ed evitare un doppio finanziamento attraverso altri strumenti analoghi di sostegno, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che stabiliscono:

a) le condizioni per la concessione del sostegno accoppiato;

(...)).

5 L'allegato I del regolamento n. 1307/2013 contiene un elenco dei regimi di sostegno tra i quali figura il sostegno accoppiato facoltativo.

Regolamento (UE) 2016/429

6 Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU 2016, L 84, pag. 1), ha modificato il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU 2000, L 204, pag. 1).

7 In forza dell'articolo 271 del regolamento 2016/429, gli articoli da 1 a 10 del regolamento n. 1760/2000 nonché gli atti adottati sulla loro base continuano ad applicarsi fino a tre anni dopo la data di applicazione del regolamento 2016/429, fissata all'articolo 283 di quest'ultimo, al 21 aprile 2021. Ciò detto, l'articolo 87 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU 2019, L 314, pag. 115), ha previsto che tali disposizioni del regolamento n. 1760/2000 nonché gli atti adottati sulla loro base continuano ad applicarsi fino al 21 aprile 2021.

8 L'articolo 108 del regolamento 2016/429 così prevede:

«1. Gli Stati membri istituiscono un sistema per l'identificazione e la registrazione delle specie di animali terrestri detenuti per cui il presente regolamento e le norme adottate ai sensi dello stesso impongono un siffatto sistema. Se del caso, detto sistema prevede la registrazione dei movimenti di tali animali.

(...)

5. Se del caso gli Stati membri possono:

a) utilizzare in tutto o in parte il sistema di cui al paragrafo 1 per scopi diversi da quelli indicati al paragrafo 4, lettere a) e b)).

9 L'articolo 109, paragrafo 1, di tale regolamento così dispone:

«Gli Stati membri istituiscono e mantengono una base dati informatizzata per la registrazione almeno:

(...)).

Regolamento delegato n. 639/2014

10 L'articolo 53 del regolamento delegato n. 639/2014, intitolato «Condizioni per la concessione del sostegno», prevede quanto segue:

«1. Gli Stati membri stabiliscono criteri di ammissibilità per le misure di sostegno accoppiato in conformità del quadro fissato nel regolamento [n. 1307/2013] e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

(...)

4. Se la misura di sostegno accoppiato riguarda capi bovini e/o capi ovini e caprini, gli Stati membri definiscono, quale condizione di ammissibilità al sostegno, gli obblighi di identificazione e registrazione degli animali previsti rispettivamente dal regolamento [n. 1760/2000] o dal regolamento (CE) n. 21/2004 [del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU 2004, L 5, pag. 8)].

Tuttavia, fatte salve altre condizioni di ammissibilità, un animale è considerato ammissibile al sostegno se gli obblighi di identificazione e registrazione di cui al primo comma sono soddisfatti entro una data fissata dallo Stato membro che non può essere posteriore:

a) al primo giorno del periodo di detenzione dell'animale, se è applicato un periodo di detenzione;

b) ad una data scelta sulla base di criteri oggettivi e coerenti con le corrispondenti misure comunicate in conformità all'allegato I, se non è applicato alcun periodo di detenzione.

Entro il 15 settembre 2015, gli Stati membri notificano alla Commissione le date di cui al secondo comma».

11 L'allegato I del regolamento delegato n. 639/2014, intitolato «Contenuto delle informazioni da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 67, paragrafo 1», prevede, al punto 3, lettera f), che tali informazioni comprendano una descrizione di ogni misura di sostegno, che specifichi almeno le condizioni di ammissibilità applicabili.

Regolamento delegato n. 640/2014

12 I considerando 15 e 28 del regolamento delegato n. 640/2014 così recitano:

«(15) È indispensabile rispettare i termini per la presentazione delle domande di aiuto, delle domande di pagamento

e di altre dichiarazioni, per la modifica delle domande di aiuto per superficie o delle domande di pagamento e di eventuali documenti giustificativi o contratti, affinché le autorità nazionali possano programmare e quindi eseguire controlli efficaci in merito all'esattezza delle domande di aiuto, delle domande di pagamento o degli altri documenti. È pertanto opportuno fissare i termini entro i quali possono essere accettate le domande presentate in ritardo. Per incoraggiare i beneficiari a rispettare i termini, in caso di presentazione tardiva è opportuno applicare una riduzione a scopo dissuasivo tranne qualora il ritardo sia imputabile a forza maggiore o a circostanze eccezionali.

(...)

(28) Per quanto riguarda le domande di aiuto nell'ambito dei regimi di aiuti per animali o le domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali, le inadempienze comportano la non ammissibilità dell'animale di cui trattasi. È opportuno prevedere che le riduzioni si applichino a cominciare dal primo animale per il quale siano riscontrate inadempienze, ma, indipendentemente dall'entità della riduzione, che si applichino sanzioni amministrative meno severe nel caso in cui siano riscontrate inadempienze per un numero di animali pari o inferiore a tre. In tutti gli altri casi, la gravità della sanzione amministrativa dovrebbe dipendere dalla percentuale di animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze».

13 L'articolo 2 di tale regolamento delegato, intitolato «Definizioni», al paragrafo 1, secondo comma, prevede quanto segue:

«Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(...)

(2) “inadempienza”:

a) con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento [n. 1306/2013], qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure

(...)

(5) “altra dichiarazione”, qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;

(...)

(9) “banca dati informatizzata”, la base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento [n. 1760/2000] e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento [n. 21/2004], rispettivamente;

(...)

(13) “regime di aiuto per animale”, una misura di sostegno accoppiato facoltativo previsto al titolo IV, capo 1, del regolamento [n. 1307/2013], in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di capi;

(...)

(15) “domanda di aiuto per animale”, una domanda per il versamento di aiuti in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di animali nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento [n. 1307/2013];

(16) “animali dichiarati”, gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;

(...)

(18) “animale accertato”:

a) nell'ambito di un regime di aiuto per animali, l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti; oppure

b) nell'ambito di una misura di sostegno connessa agli animali, l'animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco;

(...))».

14 L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014 è così formulato:

«Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4, la presentazione di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento a norma del presente regolamento oltre l'ultimo giorno utile per tale presentazione fissato dalla Commissione in base all'articolo 78, lettera b), del [regolamento n. 1306/2013] comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile.

Fatte salve eventuali misure particolari adottate dagli Stati membri per garantire che i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possano essere programmati ed eseguiti controlli efficaci, il primo comma si applica anche alle domande di aiuto, ai documenti, ai contratti o ad altre dichiarazioni che devono essere trasmessi all'autorità competente qualora tali domande, documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità all'aiuto o al sostegno in questione. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per l'aiuto o il sostegno in questione.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno».

15 Il titolo II di tale regolamento delegato, intitolato «Sistema integrato di gestione e di controllo», comprende un capo IV, intitolato «Calcolo dell'aiuto e delle sanzioni amministrative inerenti ai regimi di pagamenti diretti e alle misure di sostegno allo sviluppo rurale nell'ambito del sistema integrato». Tale capo contiene gli articoli da 15 a 34.

16 L'articolo 15 di detto regolamento delegato, intitolato «Deroche all'applicazione di sanzioni amministrative», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Le sanzioni amministrative di cui al presente capo non si applicano alla parte della domanda di aiuto o di pagamento in ordine alla quale il beneficiario comunica per iscritto all'autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla sua presentazione, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dell'intenzione dell'autorità competente di effettuare un controllo in loco e che l'autorità competente non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate nella domanda».

17 L'articolo 30, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento delegato, contenuto nel capo IV di quest'ultimo, nella sezione 4 di tale capo, intitolata «Sostegno accoppiato facoltativo in base alle domande di aiuto per animale nell'ambito dei regimi di aiuti per animali o nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale in base alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali», così dispone:

«3. Fermo restando l'articolo 31, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto o di pagamento supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto ovvero del sostegno è calcolato in base al numero di animali accertati.

(...)

4. Qualora vengano riscontrati casi di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei capi bovini, ovini e caprini, si applicano le disposizioni seguenti:

(...)

d) se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali o nella banca dati informatizzata degli animali, ma non sono pertinenti per la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità diverse da quelle di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato [n. 639/2014] nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, l'animale in questione è considerato non accertato se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità;

e) se le inadempienze riscontrate riguardano comunicazioni tardive di eventi riguardanti gli animali alla banca dati informatizzata, l'animale in questione si considera accertato se la comunicazione ha avuto luogo prima dell'inizio del periodo di detenzione o prima della data di riferimento stabilita a norma dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato [n. 639/2014].».

18 L'articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014, intitolato «Sanzioni amministrative per animali nell'ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali», è così formulato:

«1. L'importo totale dell'aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di un regime di aiuti per animale, di una misura di sostegno connessa agli animali o di un tipo di operazione nell'ambito di tale misura di sostegno per l'anno di domanda considerato è versato in base al numero di animali accertati in conformità all'articolo 30, paragrafo 3, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o in loco:

(...)

2. (...)

Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l'anno di domanda considerato. Al beneficiario è inoltre irrogata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 30, paragrafo 3. (...)

(...)

3. Al fine di stabilire le percentuali di cui al paragrafo 2, il numero di animali risultati non accertati nell'ambito di un regime di aiuti o di una misura di sostegno o di un tipo di intervento viene diviso per il numero di animali accertati per tale regime di aiuti o misura di sostegno o tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l'anno di domanda considerato».

Diritto ungherese

Decreto ministeriale n. 5/2015

19 L'articolo 7, paragrafo 2b, dell'az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételevel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet [decreto ministeriale n. 5/2015. (II. 19.), relativo a talune questioni concernenti la riscossione dell'aiuto unico per superficie finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e del corrispondente aiuto nazionale transitorio (in prosieguo: il «decreto ministeriale n. 5/2015»)] così prevede:

«In sede di controllo amministrativo riguardante gli animali per i quali è richiesto un aiuto ai sensi del presente decreto, possono essere considerati ammissibili all'aiuto solo gli eventi riproduttivi (compresi l'accoppiamento poliginico e l'accoppiamento libero) che sono stati comunicati al sistema di monitoraggio della riproduzione, in maniera esente da errori, fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, nel modulo e nella forma previsti a tal fine, e l'aiuto può essere determinato unicamente tenendo conto di tali dati».

20 L'articolo 13, paragrafo 3, lettera c), di tale decreto così dispone:

«La concessione di un aiuto accoppiato connesso alla detenzione di vacche nutrici è subordinata alla condizione che l'agricoltore (...) provveda alla registrazione, nella banca dati centralizzata, delle fecondazioni (monte), degli accoppiamenti poliginici e degli accoppiamenti liberi nonché dei trapianti di embrioni all'origine dei parti che hanno avuto luogo tra il 1° gennaio dell'anno di riferimento e la scadenza del periodo di detenzione».

21 L'articolo 16, paragrafi da 1 a 3, di detto decreto così prevede:

«(1) Nel verificare l'osservanza delle condizioni per la concessione dell'aiuto, si applicano le disposizioni dell'articolo 59 del regolamento [n. 1306/2013] nonché dell'articolo 42 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 [della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU 2014, L 227, pag. 69)].

(2) In occasione dei controlli, in caso di inosservanza delle condizioni per la concessione dell'aiuto, in sede di determinazione dell'importo dell'aiuto si applica la procedura prevista agli articoli da 30 a 32 nonché all'articolo 34 del regolamento delegato [n. 640/2014].

(3) In sede di controllo amministrativo relativo agli animali e all'allevamento, possono essere presi in considerazione, ai fini della concessione di un aiuto, solo i dati che sono stati dichiarati nel registro del sistema di identificazione e di registrazione individuali delle specie bovine e che figurano in tale registro».

Decreto ministeriale n. 9/2015

22 L'articolo 4, paragrafi 2, 4 e 5, dell'a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [decreto ministeriale n. 9/2015. (III. 13.), relativo alle modalità di ricorso al regime di aiuti diretti associati alla produzione (in prosieguo: il «decreto ministeriale n. 9/2015») così dispose:

«(2) Il Magyar Államkincstárhoz (Erario, Ungheria) adotta le proprie decisioni sugli aiuti dopo aver eseguito i controlli previsti dal regolamento [n. 1306/2013], dal regolamento delegato [n. 640/2014] e dal regolamento di esecuzione [n. 809/2014], e tenendo conto delle norme relative alle riduzioni e alle altre sanzioni ivi previste.

(...)

(4) In caso di inosservanza delle condizioni per la concessione dell'aiuto, comprese le condizioni della condizionalità, constatata in occasione dei controlli, è opportuno, determinando l'importo dell'aiuto, applicare le conseguenze giuridiche previste agli articoli 13, 15, da 30 a 32, 34 e da 37 a 41 del regolamento delegato [n. 640/2014] per quanto riguarda gli aiuti di cui al capo II e le conseguenze giuridiche previste agli articoli 13 e da 15 a 19 di tale regolamento per quanto riguarda gli aiuti di cui al capo III.

(5) In sede di verifica del rispetto delle condizioni per la concessione dell'aiuto, si applicano le conseguenze giuridiche previste agli articoli da 24 a 29, 30(e), da 33 a 36, 42 e 43 del regolamento di esecuzione [n. 809/2014] per quanto riguarda gli aiuti di cui al capo II e le conseguenze giuridiche previste agli articoli da 24 a 29, 30(e), da 34 a 41 di tale regolamento per quanto riguarda gli aiuti di cui al capo III».

23 La formulazione dell'articolo 9, paragrafo 6a, di tale decreto è identica a quella dell'articolo 7, paragrafo 2b, del decreto n. 5/2015.

24 L'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del decreto ministeriale n. 9/2015 prevede quanto segue:

«Può richiedere un aiuto per la detenzione di vacche nutrici l'agricoltore (...) [che] provvede alla registrazione, nella banca dati centralizzata, delle fecondazioni (monte), degli accoppiamenti poliginici e degli accoppiamenti liberi, nonché dei trapianti di embrioni all'origine delle parti che hanno avuto luogo tra il 1° gennaio dell'anno di riferimento e la scadenza del periodo di detenzione».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

25 UZ è attivo nell'allevamento di vacche nutrici e realizza, nella sua azienda, riproduzioni mediante accoppiamento poliginico.

26 Con una domanda unica presentata il 4 maggio 2022, poi modificata il 5 agosto 2022, UZ ha presentato presso l'Erario una domanda di aiuto transitorio connesso alla detenzione di 69 vacche nutrici sulla base del decreto ministeriale n. 5/2015 nonché una domanda di sostegno accoppiato connesso alla detenzione di queste stesse vacche sulla base del decreto ministeriale n. 9/2015.

27 Con decisioni del 31 maggio 2023 e del 23 giugno 2023, l'Erario ha respinto tale domanda unica e ha ordinato di detrarre dagli importi di aiuti da determinare in futuro le somme, rispettivamente, di 864 743 fiorini ungheresi (HUF) e di HUF 2 727 785, nonché una sanzione pecuniaria differita inflitta a UZ per importi, rispettivamente, di HUF 701 820 e HUF 1 862 878.

28 Il 13 febbraio 2024 il Ministro dell'Agricoltura ha confermato le decisioni dell'Erario. Esso ha indicato che controlli

amministrativi avevano permesso di constatare che le domande di UZ erano conformi alle condizioni per la concessione degli aiuti per 41 animali e che esse non erano conformi a tali condizioni per 28 animali. Infatti, la comunicazione degli eventi riproduttivi relativi a questi ultimi animali, che si sono svolti mediante accoppiamenti poliginici tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2022, è stata effettuata in maniera tardiva, ossia il 3 gennaio 2023, e quindi oltre l'ultimo giorno utile del 31 dicembre dell'anno di riferimento, previsto all'articolo 7, paragrafo 2b, del decreto ministeriale n. 5/2015 e all'articolo 9, paragrafo 6a, del decreto ministeriale n. 9/2015. Inoltre, poiché il divario tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali ammessi agli aiuti era superiore al 50% (68,29%), UZ non aveva diritto alla concessione di questi ultimi ed era passibile di una sanzione pecuniaria differita in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 4, lettera e), e dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 640/2014.

29 Investito di un ricorso da parte di UZ, il giudice di primo grado ha annullato le decisioni del Ministro dell'Agricoltura e dell'Erario e ha ordinato a quest'ultimo di avviare un nuovo procedimento. Esso ha rilevato che gli eventi riproduttivi riguardanti 28 animali erano stati comunicati tardivamente. Tuttavia, esso ha ritenuto che l'Erario avrebbe dovuto tener conto dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014. Di conseguenza, tale giudice ha invitato quest'ultimo, nell'ambito del procedimento di rinvio, a non qualificare degli animali come non accertati per il solo motivo che gli eventi riproduttivi che li riguardavano non erano stati comunicati alla data del 31 dicembre 2022, qualora dovesse risultare che il ritardo non supera il termine indicato all'ultima frase di tale disposizione.

30 Il Ministro dell'Agricoltura ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di primo grado dinanzi alla Kúria (Corte suprema, Ungheria), giudice del rinvio. Esso contesta l'applicabilità di detta disposizione nel procedimento in esame per il motivo che, poiché né la domanda di aiuto di UZ né i documenti giustificativi di quest'ultima sono stati presentati tardivamente, l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014 non si applica e gli effetti che esso produce non si estendono alle comunicazioni ai sistemi specializzati gestiti dal Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal (Ufficio nazionale per la sicurezza della catena alimentare, Ungheria), quale il sistema di monitoraggio della riproduzione.

31 Il giudice del rinvio sottolinea che gli eventi riproduttivi devono essere comunicati all'Ufficio nazionale per la sicurezza della catena alimentare e inseriti nel sistema di monitoraggio della riproduzione mediante un modulo messo a disposizione da tale ufficio. In detto formulario devono figurare gli elementi identificativi unici dei bovini allevati e dei bovini accoppiati nonché le date di inizio e di fine della riproduzione. I dati contenuti nelle comunicazioni figurano nel sistema di identificazione e di registrazione individuale delle specie bovine.

32 Tale giudice rileva che l'obbligo di comunicare tutti gli eventi riproduttivi quale condizione per la concessione dell'aiuto connesso alla detenzione di vacche nutrici mira a garantire che solo le aziende che rispettano in modo continuativo non solo la normativa sugli aiuti in senso stretto, ma anche le norme relative agli obblighi professionali in generale beneficino di un siffatto aiuto. Tuttavia, alla luce dell'obiettivo di tale aiuto, l'irregolarità commessa dal detentore di animali che dichiara un evento riproduttivo non associato a un parto che ha avuto luogo durante l'anno di riferimento solo dopo la fine di tale anno potrebbe essere considerata non determinante. Pertanto, il giudice del rinvio osserva che le comunicazioni effettuate da UZ in maniera tardiva non possono riguardare dei parti che hanno avuto luogo nel corso del 2022, dato che i vitelli concepiti durante gli accoppiamenti poliginici iniziati il 1° giugno 2022 e terminati il 31 dicembre 2022 potevano nascere solo dopo tale anno di riferimento.

33 Le conseguenze giuridiche del mancato rispetto del termine di comunicazione dovrebbero essere determinate, ai sensi dell'articolo 16, commi da 1 a 3, del decreto ministeriale n. 5/2015 e dell'articolo 4, commi 2, 4 e 5, del decreto ministeriale n. 9/2015, sulla base delle norme del diritto dell'Unione alle quali tali disposizioni fanno riferimento.

34 Il giudice del rinvio ritiene che l'articolo 30, paragrafo 4, lettera d), del regolamento delegato n. 640/2014 non sia applicabile al caso di specie, poiché la comunicazione non è viziata da errori, come riconosciuto dal Ministro dell'Agricoltura. Inoltre, l'articolo 30, paragrafo 4, lettera e), di tale regolamento delegato non sarebbe neppure applicabile in quanto la data del 31 dicembre dell'anno di riferimento non può corrispondere a una data di riferimento stabilita conformemente all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014 quando l'accoppiamento dei bovini termina a tale data o dopo tale data. Non sarebbe quindi possibile rifiutare di concedere l'importo totale dell'aiuto richiesto e infliggere una sanzione a recupero scaglionato dal momento che gli animali di cui trattasi non possono essere considerati non accertati.

35 In tali circostanze, la Kúria (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'articolo 2, paragrafo 1, punto 2, del regolamento delegato [n. 640/2014] debba essere interpretato nel senso che non si può ritenere che gli animali non siano qualificabili come animali accertati e che sussista un'inadempienza riguardante le condizioni di concessione dell'aiuto qualora accoppiamenti poliginici o accoppiamenti liberi conclusi al 31 dicembre dell'anno di riferimento, o che si protraggono oltre tale data, siano comunicati dopo l'anno di riferimento, anche se la normativa nazionale relativa all'aiuto di cui trattasi impone di comunicarli al più tardi alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento, dato che né le norme di diritto dell'Unione né le norme di diritto nazionale in materia di allevamento e di riproduzione dei bovini fissano una data o un termine per la comunicazione al registro degli eventi riproduttivi.

2) Se l'articolo 2, paragrafo 1, punto 2, del regolamento delegato [n. 640/2014], tenuto conto dell'articolo 53, paragrafo

4, del regolamento [delegato n. 639/2014], debba essere interpretato nel senso che la data del 31 dicembre dell'anno di riferimento non può essere considerata una data di riferimento stabilita conformemente all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato [n. 639/2014], come richiesto dall'articolo 30, paragrafo 4, lettera e), del regolamento delegato [n. 640/2014], in caso di accoppiamenti poliginici o di accoppiamenti liberi conclusi al 31 dicembre dell'anno di riferimento, o che si protraggono oltre tale data.

3) Supponendo che gli animali interessati da una tale riproduzione debbano essere considerati non accertati e che occorra constatare un caso di inadempienza riguardante le condizioni di concessione dell'aiuto, se il fatto che l'evento riproduttivo che interessa un animale nel corso dell'anno di riferimento sia stato eventualmente già comunicato in un periodo precedente, o il fatto che un parto risultante da un evento riproduttivo verificatosi dopo l'anno di riferimento non potesse – tenuto conto della durata della gestazione – aver luogo nel corso dell'anno di riferimento, incidano sulla conseguenza giuridica derivante da detta constatazione di inadempienza.

4) Qualora gli animali di cui trattasi non possano essere considerati non accertati ai fini delle condizioni di concessione dell'aiuto, se l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento delegato ([n. 640/2014], letto alla luce dell'articolo 2, paragrafo 1, punti 2 e 5, di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che la sanzione che prevede una riduzione dell'importo dell'aiuto pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo in caso di presentazione tardiva della domanda di aiuto e dei documenti giustificativi, dei contratti o di altre dichiarazioni deve essere applicata anche a un caso di comunicazione al registro degli eventi riproduttivi di bovini che non hanno dato luogo a un parto, comunicazione che è avvenuta dopo il 31 dicembre dell'anno di riferimento».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

36 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, del regolamento delegato n. 640/2014 debba essere interpretato nel senso che sussiste un caso di inadempienza qualora gli eventi riproduttivi degli animali, verificatisi durante l'anno di riferimento, siano stati comunicati solo dopo l'ultimo giorno utile fissato dalla normativa nazionale in materia di aiuti, benché tale data non sia prevista né dalle norme di diritto dell'Unione né dalle norme di diritto nazionale in materia di allevamento e di riproduzione dei bovini.

37 Dall'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera a), del regolamento delegato n. 640/2014 risulta che il termine «inadempienza» descrive la situazione in cui i criteri di ammissibilità, gli impegni o gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013 non sono soddisfatti.

38 Quest'ultima disposizione riguarda, rinviando all'allegato I del regolamento n. 1307/2013, il sostegno accoppiato facoltativo. Per contro, in tale allegato non è menzionato alcun aiuto nazionale transitorio. Un siffatto aiuto nazionale non rientra quindi nella definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera a), del regolamento delegato n. 640/2014. Pertanto, spetterà al giudice del rinvio determinare se il diritto nazionale abbia inteso assoggettare gli aiuti transitori connessi alla detenzione di vacche nutrici previsti dal decreto ministeriale n. 5/2015 allo stesso regime di quello risultante da tale regolamento delegato, come esso sembra ritenere.

39 Quanto alla definizione delle condizioni di ammissibilità al sostegno accoppiato facoltativo, occorre rilevare che il regolamento delegato n. 639/2014, che è stato adottato sulla base dell'articolo 52, paragrafo 9, del regolamento n. 1307/2013, prevede, al paragrafo 1 del suo articolo 53, intitolato proprio «Condizioni per la concessione del sostegno», che gli Stati membri stabiliscano criteri di ammissibilità per le misure di sostegno accoppiato in conformità del quadro fissato nel regolamento n. 1307/2013 e alle condizioni stabilite da tale regolamento.

40 Quando adottano decisioni di concessione di un sostegno accoppiato facoltativo o riesaminano tali decisioni, gli Stati membri sono tenuti, in forza dell'articolo 54 del regolamento n. 1307/2013, in combinato disposto con l'articolo 53, paragrafo 6, di tale regolamento e con l'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 639/2014, a comunicare tali decisioni alla Commissione. Conformemente all'allegato I, punto 3), lettera f), del regolamento delegato n. 639/2014, essi devono precisare, nelle comunicazioni trasmesse alla Commissione, le condizioni di ammissibilità di ogni misura di sostegno.

41 La Corte ha già rilevato che dalle disposizioni menzionate ai punti 39 e 40 della presente sentenza risulta che gli Stati membri hanno la facoltà di definire i criteri o le condizioni di ammissibilità alle misure di sostegno accoppiato, nel rispetto del quadro stabilito dal regolamento n. 1307/2013 e delle condizioni stabilite dal regolamento delegato n. 639/2014 [sentenza del 4 luglio 2024, Agrárminiszter (Tasso di parto), C-538/22, EU:C:2024:568, punto 41].

42 Nell'ambito del loro potere discrezionale, gli Stati membri possono quindi definire sia le condizioni sostanziali che devono essere rispettate per beneficiare delle misure di sostegno accoppiato sia i requisiti procedurali da rispettare al riguardo, quali i termini di comunicazione. Essi possono anche stabilire in quale strumento giuridico sono previsti tali condizioni e requisiti.

43 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che tale potere discrezionale deve essere esercitato nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione, tra i quali figurano i principi di certezza del diritto e di proporzionalità (v., in tal senso, sentenze del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms, C-443/21, EU:C:2022:899, punto 38, e del 23 ottobre 2025, Kanevi Komers DS, C-267/24, EU:C:2025:829, punto 61).



44 Per quanto riguarda le condizioni sostanziali che, secondo il diritto nazionale, devono essere rispettate affinché un agricoltore benefici di misure di sostegno accoppiato, il quadro istituito dal regolamento n. 1307/2013 e le condizioni enunciate nel regolamento delegato n. 639/2014 non impediscono a uno Stato membro di subordinare il beneficio di una misura di sostegno accoppiato all'obbligo di comunicare un evento riproduttivo coinvolgente un determinato animale che non è né un parto né una fecondazione certa. Infatti, come hanno affermato, in sostanza, sia la Commissione che il governo ungherese, uno Stato membro può, al fine di seguire l'attività degli agricoltori e consentire così i controlli necessari, rilevare gli sforzi di questi ultimi nel mantenimento, o addirittura nell'aumento, della loro mandria, senza che tali eventi siano necessariamente dei parti o diano luogo a parti. L'obbligo di comunicare tali eventi consente di assicurarsi che i fondi della politica agricola comune siano utilizzati per sostenere tale attività, senza che gli sforzi rilevati in tal senso debbano necessariamente essere parti o dar luogo a parti.

45 Per quanto riguarda lo strumento giuridico nazionale in cui sono contenute le condizioni sostanziali e i requisiti procedurali da rispettare, occorre rilevare che dal quadro istituito dal regolamento n. 1307/2013 o dalle condizioni enunciate nel regolamento delegato n. 639/2014 non risulta che i criteri o le condizioni di ammissibilità alle misure di sostegno accoppiato debbano necessariamente essere previsti dalla normativa nazionale in materia di allevamento e di riproduzione dei bovini. Pertanto, è necessario constatare che tale regolamento e tale regolamento delegato non vietano agli Stati membri di prevedere l'ultimo giorno utile per introdurre una comunicazione relativa agli eventi riproduttivi nella normativa nazionale relativa a una misura di aiuto.

46 Occorre inoltre ricordare che il principio della certezza del diritto esige che le norme di diritto siano chiare e precise e che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell'ordinamento, al fine di consentire agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che la normativa in questione impone loro e che questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza (sentenza del 17 novembre 2022, Avicarvil Farms, C-443/21, EU:C:2022:899, punto 46).

47 Pertanto, nei limiti in cui si possa ritenere che l'obbligo di rispettare l'ultimo giorno utile per comunicare gli eventi riproduttivi degli animali sia previsto in una normativa nazionale che consente agli interessati di conoscere in modo prevedibile i loro obblighi affinché essi possano regolarsi di conseguenza, l'imposizione di tale obbligo non può essere considerata contraria al principio della certezza del diritto.

48 Orbene, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, una normativa nazionale in materia di aiuti che disciplina precisamente questioni relative all'ammissibilità alle misure di sostegno accoppiato facoltativo è, in linea di principio, l'atto giuridico che, nel modo più naturale possibile, viene consultato per conoscere le modalità e le condizioni di un siffatto sostegno. Una siffatta normativa nazionale apparirebbe quindi idonea a consentire agli interessati di individuare l'ultimo giorno utile che devono rispettare per comunicare gli eventi riproduttivi che riguardano gli animali per i quali essi intendono chiedere o hanno già chiesto tale sostegno.

49 Pertanto, alla luce degli elementi sottoposti alla Corte, si deve ritenere che il principio della certezza del diritto non vieti a uno Stato membro di fissare l'ultimo giorno utile da rispettare quale condizione per la concessione di una misura di sostegno accoppiato nella sua normativa nazionale relativa a tale misura, come sembra essere stato fatto dall'Ungheria.

50 Da quanto precede risulta che uno Stato membro che, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ricordato al punto 41 della presente sentenza, abbia previsto che l'obbligo di comunicare gli eventi riproduttivi degli animali di cui trattasi prima dell'ultimo giorno utile costituisca uno dei criteri di ammissibilità alle misure di sostegno accoppiato, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 639/2014, è legittimato a ritenere che l'inosservanza di tale obbligo costituisca un caso di «inadempienza», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera a), del regolamento delegato n. 640/2014.

51 Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 18, lettera a), di tale regolamento delegato definisce un «animale accertato» come, nell'ambito di un regime di aiuto per animali, l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti.

52 Di conseguenza, il mancato rispetto, per un animale accertato, dell'obbligo, previsto dalla normativa nazionale, di comunicare gli eventi riproduttivi ad esso relativi verificatisi durante l'anno di riferimento prima dell'ultimo giorno utile implica che tale animale non può essere considerato, in linea di principio, accertato.

53 Alla luce di tutto quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, del regolamento delegato n. 640/2014 deve essere interpretato nel senso che sussiste un caso di inadempienza qualora gli eventi riproduttivi degli animali, verificatisi durante l'anno di riferimento, siano stati comunicati solo dopo l'ultimo giorno utile fissato dalla normativa nazionale in materia di aiuti, benché tale data non sia prevista né dalle norme di diritto dell'Unione né dalle norme di diritto nazionale in materia di allevamento e di riproduzione dei bovini, purché detta data sia prevista in una normativa nazionale che consente agli interessati di conoscere in modo prevedibile i loro obblighi affinché essi possano regolarsi di conseguenza.

Sulla seconda questione

54 Poiché, come risulta dal punto 28 della presente sentenza, gli eventi riproduttivi di cui trattasi nel procedimento principale si sono verificati tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2022, si deve ritenere che, con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se l'articolo 30, paragrafo 4, lettera e), del regolamento delegato n. 640/2014 debba

essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che fissa quale data di riferimento stabilita ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014, il 31 dicembre dell'anno di riferimento in caso di eventi riproduttivi che si concludono a tale stessa data.

55 L'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 640/2014 elenca le ipotesi in cui, nonostante la constatazione di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei capi bovini, l'animale in questione può essere considerato accertato. Tale disposizione si riferisce quindi a norme di ammissibilità al sostegno accoppiato e non alle sanzioni amministrative applicabili in caso di inadempienza, le quali sono previste all'articolo 31 di tale regolamento delegato.

56 Tra tali ipotesi, l'articolo 30, paragrafo 4, lettera e), di detto regolamento delegato prevede che, se le inadempienze riscontrate riguardano comunicazioni tardive di eventi riguardanti gli animali alla banca dati informatizzata, l'animale in questione si considera accertato se la comunicazione ha avuto luogo prima dell'inizio del periodo di detenzione o prima della data di riferimento stabilita a norma dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

57 Il riferimento fatto, a tale articolo 30, paragrafo 4, lettera e), alle comunicazioni tardive di eventi connessi agli animali nella banca dati informatizzata non rinvia unicamente alle comunicazioni richieste dal diritto dell'Unione, ma anche a quelle previste dal diritto nazionale come criteri di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 639/2014.

58 Infatti, come affermato dalla Commissione in udienza, dall'articolo 108, paragrafo 5, e dall'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento 2016/429 risulta che la banca dati cui si riferiscono tali disposizioni è altresì destinata a registrare dati la cui comunicazione è richiesta dagli Stati membri.

59 Di conseguenza, sebbene, per quanto riguarda i bovini, l'articolo 53, paragrafo 4, primo comma, del regolamento delegato n. 639/2014 si riferisca unicamente alle prescrizioni in materia di identificazione e di registrazione degli animali previste dal regolamento n. 1760/2000, che è stato modificato dal regolamento 2016/429, le norme stabilite all'articolo 53, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato n. 639/2014 sono parimenti rilevanti per esaminare se la data di riferimento imposta da uno Stato membro sia conforme all'articolo 30, paragrafo 4, lettera e), del regolamento delegato n. 640/2014.

60 L'articolo 53, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento delegato n. 639/2014 esige che tale data, fissata dallo Stato membro, non sia posteriore al primo giorno del periodo di detenzione dell'animale di cui trattasi se è applicato un periodo di detenzione o ad una data scelta sulla base di criteri oggettivi e coerenti con le corrispondenti misure comunicate in conformità all'allegato I di tale regolamento, se non è applicato alcun periodo di detenzione.

61 Sebbene spetti, in definitiva, al giudice del rinvio verificare se la data di cui all'articolo 30, paragrafo 4, lettera e), del regolamento delegato n. 640/2014 sia stata fissata sulla base di criteri oggettivi e coerenti con la misura di sostegno accoppiato di cui trattasi, occorre precisare che, a tal fine, gli Stati membri devono garantire che gli agricoltori possano disporre del tempo necessario per procedere alla comunicazione richiesta dal diritto nazionale e avere, a tal fine, un accesso rapido e agevole a infrastrutture che consentano loro senza difficoltà di inviare all'amministrazione competente tale comunicazione entro il termine impartito (v., per analogia, sentenza del 23 ottobre 2025, Kanevi Komers DS, C-267/24, EU:C:2025:829, punto 62).

62 Orbene, dal momento che gli eventi riproduttivi sono pianificati e organizzati dagli agricoltori e si svolgono, nella maggior parte dei casi, per diversi giorni, non si può ritenere che la fissazione di un ultimo giorno utile per la comunicazione di tali eventi all'ultimo giorno dell'anno di riferimento, durante il quale detti eventi possono aver luogo o terminare, non consenta agli agricoltori di adottare in tempo utile le disposizioni necessarie per poter rispettare tale data. Infatti, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, la pianificazione e l'organizzazione degli eventi riproduttivi nonché la durata del loro svolgimento consentono agli agricoltori di adottare le disposizioni necessarie per procedere tempestivamente alla comunicazione di tali eventi.

63 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l'articolo 30, paragrafo 4, lettera e), del regolamento delegato n. 640/2014 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che fissa come data di riferimento stabilita in forza dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014, il 31 dicembre dell'anno di riferimento in caso di eventi riproduttivi che si concludono a tale stessa data.

Sulla terza questione

64 Dal momento che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non risulta in alcun modo che uno degli eventi riproduttivi riguardanti gli animali dichiarati da UZ sia già stato dichiarato nel corso dell'anno di riferimento anteriore a quello di cui trattasi nel procedimento principale, si deve ritenere che, con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, qualora sia constatata un'inadempienza a causa dell'inosservanza, per un anno di riferimento, dell'obbligo di comunicare gli eventi riproduttivi prima dell'ultimo giorno utile fissato dalla normativa nazionale e che, pertanto, gli animali interessati da tali eventi devono essere considerati non accertati, il fatto che un parto derivante da uno di detti eventi non potesse aver luogo, tenuto conto della durata della gestazione, durante lo stesso anno di riferimento incide sulla conseguenza giuridica derivante da tale constatazione.

65 Occorre precisare che il fatto che degli animali dichiarati non rispettino i criteri di ammissibilità e non siano così

accertati comporta delle conseguenze tanto sul calcolo dell'importo dell'aiuto, conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 640/2014 - il quale prevede che, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto o di pagamento supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, tale importo sia calcolato in base al numero dei soli animali accertati - quanto in termini di sanzioni amministrative, applicabili in forza dell'articolo 31 di tale regolamento delegato.

66 Orbene, dal punto 44 della presente sentenza risulta che una normativa nazionale può, in linea di principio, prevedere come criterio di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 639/2014, l'obbligo di comunicare gli eventi riproduttivi sebbene questi ultimi non siano parti e non abbiano dato luogo a parti.

67 Un obbligo del genere può essere imposto anche quando un evento riproduttivo verificatosi durante l'anno di riferimento dà luogo, tenuto conto della durata della gestazione, ad un parto l'anno successivo. Infatti, la comunicazione richiesta può legittimamente mirare a rilevare gli sforzi degli agricoltori nel mantenimento, o addirittura nell'aumento, della loro mandria indipendentemente dal risultato di tali sforzi in termini di parti. Pertanto, il fatto che l'agricoltore interessato non possa informare le autorità competenti dell'esistenza e della data di un parto prima della fine dell'anno di riferimento a causa dell'assenza di un siffatto evento a tale data non ha alcuna incidenza sulla capacità di tale agricoltore di rispettare l'obbligo di comunicazione degli eventi riproduttivi.

68 Ne consegue che l'applicazione delle conseguenze previste tanto dall'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 640/2014 quanto dall'articolo 31 di quest'ultimo, qualora degli animali siano considerati non accertati a causa della comunicazione tardiva di eventi riproduttivi verificatisi durante l'anno di riferimento, non è messa in discussione dal fatto che tali eventi hanno potuto dar luogo a parti nell'anno successivo a quest'ultimo.

69 Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 30, paragrafo 3, e l'articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014 devono essere interpretati nel senso che, qualora sia constatata un'inadempienza a causa dell'inosservanza, per un anno di riferimento, dell'obbligo di comunicare gli eventi riproduttivi prima dell'ultimo giorno utile fissato dalla normativa nazionale e, pertanto, gli animali interessati da tali eventi debbano essere considerati non accertati, il fatto che un parto derivante da uno di detti eventi non potesse aver luogo, tenuto conto del periodo di gestazione, durante lo stesso anno di riferimento non ha alcuna incidenza sulla conseguenza giuridica derivante da tali disposizioni.

Sulla quarta questione

70 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014 debba essere interpretato nel senso che esso determina la sanzione amministrativa applicabile in caso di inadempienza dovuta alla comunicazione degli eventi riproduttivi degli animali di cui trattasi che si sono svolti durante l'anno di riferimento dopo la data del 31 dicembre di tale anno, fissata dalla normativa nazionale come ultimo giorno utile per comunicare un siffatto evento.

71 Contenuto nel capo III, intitolato «Domande di aiuto e domande di pagamento», del titolo II del regolamento delegato n. 640/2014, l'articolo 13 prevede, al primo comma del suo paragrafo 1, che, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento a norma di tale regolamento oltre l'ultimo giorno utile per tale presentazione comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile.

72 In forza del secondo comma di tale articolo 13, paragrafo 1, tale primo comma si applica anche alle domande di aiuto, ai documenti, ai contratti o ad altre dichiarazioni che devono essere trasmessi all'autorità competente qualora tali domande, documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità all'aiuto o al sostegno in questione. In tal caso, la riduzione si applica all'importo dovuto per l'aiuto o il sostegno in questione.

73 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento delegato, se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

74 Inoltre, il considerando 15 di detto regolamento delegato enuncia l'importanza del rispetto dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per superficie o delle domande di pagamento e di altre dichiarazioni, per la modifica delle domande di aiuto per superficie o delle domande di pagamento e di eventuali documenti giustificativi o contratti affinché le autorità nazionali possano programmare e quindi eseguire controlli efficaci in merito all'esattezza delle domande di aiuto, delle domande di pagamento o degli altri documenti.

75 L'articolo 2, paragrafo 1, punto 5, del regolamento delegato n. 640/2014 definisce l'«altra dichiarazione» come qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale.

76 Dall'interpretazione di tutte queste disposizioni corroborata dal considerando 15 di tale regolamento delegato risulta che il suo articolo 13, paragrafo 1, riguarda la ricevibilità delle domande di aiuto, di pagamento o di sostegno nonché dei documenti ad esse strettamente connessi.

77 Per contro, tale articolo 13, paragrafo 1, non stabilisce né le condizioni alle quali l'inosservanza dei termini impartiti dal diritto nazionale per la comunicazione di eventi connessi agli animali comporta un caso inadempienza né le sanzioni amministrative da applicare in tale caso.



78 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che le comunicazioni degli eventi riproduttivi degli animali dichiarati devono essere presentate entro l'ultimo giorno utile previsto dal diritto nazionale, la quale è diversa da quella prevista per la presentazione della domanda di sostegno.

79 Pertanto, le comunicazioni tardive rispetto a tale ultimo giorno utile non possono essere assimilate a una presentazione tardiva di una domanda di sostegno o dei documenti ad essa strettamente connessi, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014, poiché tale disposizione non è quindi pertinente in caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione di eventi riproduttivi prima di una data determinata, previsto dal diritto nazionale affinché un agricoltore possa beneficiare di un sostegno per la detenzione di vacche nutrici.

80 Le condizioni alle quali l'inosservanza di tale ultimo giorno utile comporta un caso di inadempienza sono precisate, in particolare, all'articolo 30, paragrafo 4, lettera e), di tale regolamento delegato e le sanzioni amministrative da applicare in tal caso sono previste all'articolo 31 di quest'ultimo.

81 Ne consegue che, nel caso in cui sia constatata una comunicazione tardiva e le date di cui all'articolo 30, paragrafo 4, lettera e), di detto regolamento delegato non siano state rispettate, l'animale di cui trattasi non può essere considerato accertato per il motivo che il ritardo è stato inferiore al periodo di 25 giorni di calendario, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato.

82 Inoltre, le sanzioni amministrative applicabili in caso di inadempienza dovuta alla comunicazione tardiva di eventi connessi agli animali che comporta il mancato accertamento di tali animali sono quelle previste all'articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014 e non quelle previste all'articolo 13, paragrafo 1, di quest'ultimo.

83 Ciò detto, in forza dell'articolo 15 di tale regolamento delegato, le sanzioni amministrative previste all'articolo 31 di detto regolamento delegato non si applicano alla parte della domanda di aiuto o di pagamento in ordine alla quale il beneficiario comunica per iscritto all'autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla sua presentazione, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dell'intenzione dell'autorità competente di effettuare un controllo in loco e che detta autorità non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate nella domanda.

84 L'articolo 34 del medesimo regolamento delegato rende applicabile tale articolo 15, per quanto riguarda gli animali dichiarati, agli errori e alle omissioni riguardanti i dati della banca dati informatizzata degli animali commessi a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto o della domanda di pagamento.

85 L'applicabilità di detto articolo 15 è subordinata alla duplice condizione che i bovini di cui trattasi siano considerati «animali dichiarati», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 16, del regolamento delegato n. 640/2014, e che la comunicazione degli eventi riproduttivi richiesta dal diritto nazionale sia effettuata mediante l'iscrizione di una siffatta informazione nella banca dati informatizzata per gli animali (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2024, Agrarmarkt Austria, C-350/23, EU:C:2024:771, punti da 88 a 92).

86 Se ciò è quanto avviene, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, in forza dell'articolo 15 di tale regolamento delegato, letto in combinato disposto con l'articolo 34 di quest'ultimo, nessuna sanzione amministrativa prevista all'articolo 31 di detto regolamento delegato può essere inflitta per il solo fatto che la comunicazione richiesta dal diritto nazionale sia stata effettuata tardivamente, a condizione, tuttavia, che il beneficiario non sia stato informato dell'intenzione dell'autorità competente di effettuare un controllo in loco e che detta autorità non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate.

87 Occorre quindi rispondere alla quarta questione dichiarando che l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014 deve essere interpretato nel senso che esso non determina la sanzione amministrativa applicabile in caso di inadempienza, dovuta alla comunicazione degli eventi riproduttivi degli animali interessati che si sono svolti durante l'anno di riferimento dopo la data del 31 dicembre di tale anno, fissata dalla normativa nazionale quale ultimo giorno utile per comunicare un siffatto evento.

Sulle spese

88 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

1) L'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/841 della Commissione, del 19 febbraio 2021, deve essere interpretato nel senso che:

sussiste un caso di inadempienza qualora gli eventi riproduttivi degli animali, verificatisi durante l'anno di riferimento, siano stati comunicati solo dopo l'ultimo giorno utile fissato dalla normativa nazionale in materia di aiuti, benché tale data non sia prevista né dalle norme di diritto dell'Unione né dalle norme di diritto nazionale in materia di allevamento e di riproduzione dei bovini, purché detta data sia prevista in una normativa nazionale che consente agli interessati di conoscere in modo prevedibile i loro obblighi affinché essi possano regolarsi di conseguenza.



- 2) L'articolo 30, paragrafo 4, lettera e), del regolamento delegato n. 640/2014, come modificato dal regolamento delegato 2021/841,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non osta a una normativa nazionale che fissa come data di riferimento stabilita in forza dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/707 della Commissione, del 28 febbraio 2018, il 31 dicembre dell'anno di riferimento in caso di eventi riproduttivi che si concludono a tale stessa data.
- 3) L'articolo 30, paragrafo 3, e l'articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014, come modificato dal regolamento delegato 2021/841,
devono essere interpretati nel senso che:
qualora sia constatata un'inadempienza a causa dell'inosservanza, per un anno di riferimento, dell'obbligo di comunicare gli eventi riproduttivi prima dell'ultimo giorno utile fissato dalla normativa nazionale e, pertanto, gli animali interessati da tali eventi debbano essere considerati non accertati, il fatto che un parto derivante da uno di detti eventi non potesse aver luogo, tenuto conto del periodo di gestazione, durante lo stesso anno di riferimento non ha alcuna incidenza sulla conseguenza giuridica derivante da tali disposizioni.
- 4) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 640/2014, come modificato dal regolamento delegato 2021/841,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non determina la sanzione amministrativa applicabile in caso di inadempienza, dovuta alla comunicazione degli eventi riproduttivi degli animali interessati che si sono svolti durante l'anno di riferimento dopo la data del 31 dicembre di tale anno, fissata dalla normativa nazionale quale ultimo giorno utile per comunicare un siffatto evento.

(Omissis)